

SEZIONE F) TUTELA LEGALE

Sommario

Condizioni generali Pag. F 2

- Art. F. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. F. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. F. 3 - Pagamento del premio
- Art. F. 4 - Durata del contratto e proposta di rinnovo
- Art. F. 5 - Rinvio alle norme di legge

Premessa Pag. F 2

- Art. F. 6 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
- Art. F. 8 - Insorgenza del caso assicurativo
- Art. F. 9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale
- Art. F.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti
occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
- Art. F.11 - Gestione del caso assicurativo
- Art. F.12 - Recupero di somme
- Art. F.13 - Oneri fiscali
- Art. F.14 - Assicurati
- Art. F.15 - Prestazioni garantite
- Art. F.16 - Estensioni di garanzia
- Art. F.17 - Esclusioni

Ultimo aggiornamento: 01 aprile 2013

SEZIONE F)

TUTELA LEGALE

Condizioni generali

Art. F.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. F.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. F.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. F.4 - Durata del contratto e Proposta di rinnovo

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Qualora la Compagnia

intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dei precedenti commi in tema di cessazione del rischio.

Art. F.5 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Premessa

(Garanzia operante in quanto sia stato corrisposto il relativo premio e risulti espressamente richiamata nella scheda di polizza)

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata alla Spett. **ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.829041 1,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449,

mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

Art. F.6 - Oggetto dell'assicurazione

(a) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Compagnia, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti

all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

(b) Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense (D.M. 8 aprile 2004 e successivi aggiornamenti) anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;**
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Articolo F.11 lett. d);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Articolo F.11 lett. e);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n° 28, T.U. D.Lgs. 30.05.2002 n. 113 e D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

(c) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Articolo F.9, comma c).

Art. F.7 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

(a) L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

(b) La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

(c) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

(d) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota

lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. F.8 - Insorgenza del caso assicurativo

(a) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.** In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

(b) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

(c) **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. F.9, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**

(d) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

(e) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma **il relativo massimale resta unico e**

viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. F.9 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

- (a) L'Assicurato **deve immediatamente denunciare alla Compagnia o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- (b) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.
- (c) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia o ad ARAG, contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- (d) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato**.
- (e) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o con ARAG.

Art. F.10 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a:**

- informare immediatamente la Compagnia o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. F.11 - Gestione del caso assicurativo

- (a) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- (b) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Articolo F.9.
- (c) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
- (d) **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva**

autorizzazione della Compagnia o di ARAG.

- (e) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Compagnia o con ARAG.
- (f) La Compagnia e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- (g) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
La Compagnia ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
- (h) **Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Compagnia o ARAG, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

Art. F.12 - Recupero di somme

- (a) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- (b) **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. F.13 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da ARAG.

Art. F.14 - Assicurati

Le garanzie previste all'Articolo F.6, vengono prestate a favore del proprietario, del locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza. In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono inoltre per:

- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;

- **i conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza**

quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. F.15 - Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:

1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi nei seguenti casi:**
 - (a) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs n. 209/05), anche a parziale deroga di quanto disposto all'Articolo F.17 lett. m);
 - (b) sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 D.Lgs n. 209/05);
 - (c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs n. 209/2005).

Limitatamente alle prestazioni di cui ai punti a), b) e c), laddove l'Assicurato abbia sottoscritto la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia (condizione aggiuntiva D della Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) le esclusioni dell'Articolo F.17 della presente Sezione non operano nei medesimi casi per i quali la Compagnia abbia rinunciato alla rivalsa.
2. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, **semprechè il valore in lite sia superiore a € 150,00. Fermo quanto disposto all'Articolo F.17.**

In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente garanzia, in caso di sostituzione del veicolo, opera per i casi che devono essere trattati:

 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad € 100,00;
 - nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad € 200,00 (in deroga all'Articolo F.9).
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.**

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'Articolo B.18 Garanzie Complementari lett. b) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina;

4. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale.**

Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto all'Art. B.18 Garanzie Complementari lett. c) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina;
5. l'anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a € 11.000,00**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro un mese dalla data di erogazione.**
6. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;**
7. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.** Questa prestazione opera in sostituzione di quanto previsto dall'Articolo B.18 Garanzie Complementari lett. d) della Sezione B) Assicurazione Incendio - Furto e Rapina. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.**

ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Articolo F.17 e **limitatamente alla materia amministrativa;**
8. gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
9. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e preterintenzionali **connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. La prestazione opera in deroga all'Art. F.17 – Esclusioni lett. e)**

In deroga all'Articolo F.8, le garanzie di cui ai punti 4, 5, 6, 7 operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. F.16 - Estensioni di garanzia

Valide a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio

(A) Furto del veicolo e clonazione targa

Le garanzie vengono prestate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale **esclusivamente per gli eventi sotto elencati** derivanti all'Assicurato dalla circolazione non autorizzata del proprio veicolo poiché rubato o dalla circolazione del veicolo con targa clonata. La seguente prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo.

Le garanzie valgono per:

- proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

(B) Errata variazione dei punti

La garanzia viene prestata alle persone assicurate per i casi assicurativi connessi alla circolazione stradale.

La garanzia vale per:

- presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni sono garantite per i casi assicurativi avvenuti in Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo.

Art. F.17 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da

immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005;

- nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- per controversie nei confronti della Compagnia ad eccezione di quanto previsto dall'Articolo F.15 lettera a).

